

NOTA DI DEPOSITO

PIANO DEL CONSUMATORE 1 2022 dott.ssa VALERIA CASTALDO

Il sottoscritto gestore dott. Giuseppe Mongillo deposita piano del consumatore omologato oscurato  
come da decreto del G.d.

Dott. Giuseppe Mongillo





**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**III SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dr.ssa Valeria Castaldo,

letti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Piano del Consumatore n. 1/2022, promossa da [REDACTED] e

residente in Maddaloni (CE) alla Via [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Amalia Gravante e Piergiorgio Mazzuoccolo;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 7, legge n. 3/2012;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi, dott. Giuseppe Mongillo;

vista la proposta migliorativa depositata in data 10.10.2022 e la relativa attestazione integrativa resa dall'OCC in data 23.11.2022;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;

b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

**OSSERVA QUANTO SEGUE**

**1. L'esposizione debitoria complessiva.**

Giova premettere che, giusta autorizzazione del giudice, il ricorrente ha provveduto ad apportare modifiche in senso migliorativo alla proposta e al piano originariamente depositati, atteso il verificarsi delle nuove seguenti circostanze:

✓ percezione da parte del [REDACTED] della pensione di vecchiaia a far data dal 1.6.2022, per un importo mensile lordo di euro 4.727,47 pari ad un netto di euro 3.683,39; quest'ultimo importo risulta essere superiore a quello in base al quale era stato formulato l'originario piano del consumatore (euro 2.419,21, retribuzione media mensilità di luglio, agosto e settembre 2021);

✓ possibilità per il debitore istante di accedere ad un fondo pensionistico (Cometa), con conseguente riscatto della liquidità di circa euro 21.890,131 (euro 25.563,35 lordi), da destinare integralmente ai creditori, come



espressamente specificato nell'istanza di modifica del piano;

✓ percezione da parte del [REDACTED] della liquidazione del fondo trattamento di fine rapporto, con conseguente messa a disposizione dei creditori di una ulteriore somma di euro 8.000,00 come liquidità immediata;

✓ precisazione del credito vantato da Compass e comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione inerente a un'iscrizione a ruolo per somme dovute a seguito di una violazione contestata dalla Polizia Municipale di Napoli.

Ciò chiarito, l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta alla data di redazione della relazione integrativa dell'OCC, per un totale complessivo di euro 143.565,49:

1) € 11.237,78 in privilegio, quale residuo del debito scaturente dal contratto di mutuo fondiario n. 741418250,11 stipulato in data 15.1.2009 con la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'importo di € 88.900,00, da estinguersi in 180 rate mensili da € 687,45, per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale;

2) € 16.761,02 in chirografo, quale scoperto del conto corrente affidato n. 8890 acceso presso la Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

3) € 7.319,80 in chirografo, derivante dal contratto di carta di credito n. 044487610 stipulato in data 4.5.2012 con Agos Ducato s.p.a.;

4) € 22.329,79 in chirografo, quale esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento stipulato in data 8.2.2016 con Agos Ducato s.p.a. per un valore originario di euro 31.741,75, rimborsabile in rate da € 463,00;

5) € 26.639,07 in chirografo, quale residuo del debito derivante dal contratto di finanziamento n. n.17637263 stipulato in data 18.5.2017 con Compass Banca s.p.a. per un importo di euro 33.018,00, rimborsabile in rate da € 438,44;

6) € 8.672,35 in chirografo, quale residuo del debito derivante dal contratto di finanziamento n. 19798821 stipulato in data 17.10.2018 con Compass Banca s.p.a. per un importo originario di euro 10.690,48, rimborsabile in rate da € 193,23;

7) € 43.503,00 in chirografo, riconducibili al contratto di prestito personale n. 325587697 stipulato in data 21.07.2020 con Findomestic s.p.a. per un valore originario di euro 45.000,00, rimborsabile in rate da € 674,30;

8) € 6.795,00 in chirografo, quale residuo del finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato con Pitagora s.p.a. in data 24.04.2018 per un valore di € 19.449,60, rimborsabile in rate da € 453,00;

9) € 307,68 in privilegio, debito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di sanzione derivante da violazione al Codice della Strada.

## **2. Il contenuto della proposta.**

A fronte, dunque, di una debitoria complessiva pari ad euro 143.565,49, l'istante intende mettere a disposizione dei creditori un importo stimabile quasi in circa euro 126.000 e, precisamente:



1. euro 96.000, mediante la corresponsione di mensili euro 1.600 per cinque anni  $[(1600 \times 12 \text{ mensilità}) \times 5 \text{ anni}]$ ;
2. euro 8.000 quale liquidità immediata disponibile sul proprio conto corrente postale;
3. la totalità delle somme liquidate dal fondo pensionistico "Cometa".

Il debitore istante, considerando l'eventualità che non si verifichi lo smobilizzo delle somme derivanti dal fondo "Cometa" in ragione della previsione nel contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con Pitagora s.p.a. della necessaria estinzione integrale del prestito, ha formulato, nella propria istanza, due alternative di soddisfacimento dei creditori che di seguito si riportano:

### IPOTESI 1 - Best case

				Residuo
<b>ATTIVO</b>				
60 rate da euro 1.600,00	96.000,00			
liquidità immediata	8.000,00			
Fondo COMETA	21.890,13			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>125.890,13</b>			<b>125.890,13</b>
<b>Crediti prededuzione</b>				
OCC	2.749,00	100,00	2.749,00	
ADVISOR	7.803,00	100,00	7.803,00	
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>10.552,00</b>		<b>10.552,00</b>	
<b>Crediti privilegiati</b>				
MPS	11.237,78	100,00	11.237,78	
AGENZIA ENTRATE IN SCOSSIONE	307,68	100,00	307,68	
<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>	<b>11.545,46</b>		<b>11.545,46</b>	<b>103.792,67</b>
<b>Chirografari</b>				
MPS	16.761,02	78,50	13.157,40	
AGOS SPA	7.319,80	78,50	5.746,04	
AGOS SPA	22.329,79	78,50	17.528,89	
COMPASS SPA	26.639,07	78,50	20.911,67	
COMPASS SPA	8.672,35	78,50	6.807,79	
FINDOMESTIC SPA	43.503,00	78,50	34.149,86	
PITAGORA SPA	6.795,00	78,50	5.334,08	
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>	<b>132.020,03</b>		<b>103.635,72</b>	<b>156,95</b>

In questa prima ipotesi definita "best case" si avranno, quindi, le seguenti percentuali di soddisfazione dei creditori:

- ✓ 100 % per i creditori in prededuzione;
- ✓ 100 % per i creditori privilegiati;
- ✓ 78,5 % per i creditori chirografari.



## IPOTESI 2 - Worst case

				Residuo
	96.000,00			
	8.000,00			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>104.000,00</b>			<b>104.000,00</b>
	<b>Passivo stimato</b>	<b>%</b>	<b>Fabbisogno</b>	
	2.749,00	100,00	2.749,00	
	7.803,00	100,00	7.803,00	
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>10.552,00</b>		<b>10.552,00</b>	
	11.237,78	100,00	11.237,78	
	307,68	100,00	307,68	
<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>	<b>11.545,46</b>		<b>11.545,46</b>	<b>81.902,54</b>
	16.761,02	62,03	10.396,86	
	7.319,80	62,03	4.540,47	
	22.329,79	62,03	13.851,17	
	26.639,07	62,03	16.524,22	
	8.672,35	62,03	5.379,46	
	43.503,00	62,03	26.984,91	
	6.795,00	62,03	4.214,94	
	<b>132.020,03</b>		<b>81.892,02</b>	<b>10,52</b>

In questa seconda ipotesi, definita "worst case", formulata ipotizzando il mancato smobilizzo delle somme derivanti dal fondo pensione "Cometa", si avranno le seguenti percentuali di soddisfazione dei creditori:

- ✓ 100 % per i creditori in prededuzione;
- ✓ 100 % per i creditori privilegiati;
- ✓ 62,03 % per i creditori chirografari.

Invece, il piano originariamente proposto prevedeva il pagamento di una rata mensile di euro 1.319,00 per n° 67 mensilità con una rata finale di euro 1.260,00 (la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari risultava essere pari al 46 %); la cifra offerta ai creditori risultava essere pari al reddito medio mensile percepito dal [REDACTED] quale dipendente a tempo indeterminato della [REDACTED] detratti i circa euro 1.100,00 stimati per il sostenimento del nucleo familiare.

Sarebbero stati pagati in primis le spese in prededuzione per compensi dovuti all'O.C.C. ed agli advisors, poi Mps quale credito privilegiato e, successivamente, i creditori chirografari.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC, nonché



l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dell'autocertificazione dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi Dr. Giuseppe Mongillo, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della ragioni che hanno indotto i debitori a contrarre le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza, come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012. 5.

Con atto depositato in data 10.10.2022, Compass Banca s.p.a. ha proposto opposizione avverso l'omologa del piano come originariamente formulato, lamentando l'insussistenza del requisito della meritevolezza e la minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, costituita, nel caso di specie, dalla procedura esecutiva immobiliare - risultando il [REDACTED] proprietario di due unità immobiliari del valore di circa 120.000,00 - nonché dalla procedura esecutiva presso terzi, le quali, a dire della banca, porterebbero ad una distribuzione di somme in favore dei vari creditori maggiore di quella offerta nel piano.

La proposta di piano depositata da [REDACTED] merita di essere omologata.

Certamente il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

La proposta è altresì ammissibile, in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.

Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta un'esposizione debitoria per complessivi € 143.565,49;
- il nucleo familiare dei ricorrenti è formato da i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] e dai figli [REDACTED], entrambi studenti universitari;
- i flussi reddituali attualmente a disposizione della famiglia sono rappresentati unicamente dalla pensione di vecchiaia percepita dal [REDACTED] pari a 3.683,39 euro netti, così come documentato; dall'anno 2013 la moglie [REDACTED] – che fino a quel momento era riuscita a contribuire ostentamento familiare - risulta



disoccupata (cfr. estratto contributivo INPS);

- le spese mensili medie ammontano ad euro 1.100,00, che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato;

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

### **3. Sulla meritevolezza.**

Ritiene il giudicante, preliminarmente, che in sede di omologazione il Giudice sia chiamato a rinnovare il giudizio di ammissibilità del piano già formulato in sede di fissazione dell'udienza: a norma dell'art 12 bis c 3, infatti, il Giudice omologa il piano "verificate la ammissibilità e la fattibilità" e, quindi, scrutinati nuovamente i requisiti prescritti dagli art. 7, 8 e 9 L 3/2012.

L'OCC ha depositato una relazione integrativa, illustrativa di questi aspetti.

Ribadita la valutazione positiva dei requisiti già espressamente analizzati nel decreto di fissazione dell'udienza, in questa fase deve, dunque, essere espressa nuovamente la valutazione sia in merito alla completezza della documentazione allegata al ricorso e messa a disposizione dell'OCC, sia in ordine alla sussistenza del requisito della cd. meritevolezza del sovraindebitato, consistente nel non avere lo stesso determinato la situazione di sovraindebitamento con colpo grave, malafede o frode ex art- 7, comma 2, lett. d-ter).

Ebbene, in ordine al profilo della meritevolezza, in base alla documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Occorre rappresentare che, l'art. 12-bis, comma 3, l. n. 3 del 2012 – nella formulazione precedente alle modifiche operate dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176- prevedeva: "*....il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.*".

Dunque il giudice poteva omologare detta proposta solo quando escludeva:

- che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si trattava del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che doveva appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le



obbligazioni).

Con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile anche alle procedure pendenti, come nel caso di specie, ai sensi del secondo comma del detto articolo 4-ter) l'art. 12-bis, co.3, l.3/2012 (come modificato) prevede semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”* e che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che, alla lett. d-ter), che stabilisce che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

In primo luogo emerge, dunque, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che *“Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012...”*.

Tuttavia, come rilevato in giurisprudenza, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla ratio legis della riforma.

Viene infatti precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.





Dunque, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr., in tali termini, Trib. Napoli Nord, 6.2.2021, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

In altri termini, si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore (cfr. in tal senso Trib. Benevento, 26.1.2021, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nel caso in esame ritiene il Giudice che non sia ravvisabile un comportamento gravemente colposo del ricorrente nella formazione - progressiva — della situazione di sovraindebitamento.

Quanto alla iniziale esposizione debitoria del ricorrente, va osservato che all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo fondiario, contemplante una rata mensile di euro 687,45 (anno 2009) entrambi i coniugi avevano un lavoro a tempo pieno ed una normale prospettiva di reddito; l'assunzione del debito era funzionale al soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare.

Analogamente, anche all'epoca della stipula del contratto di finanziamento n. 044487610 per il rilascio di una carta di credito da utilizzare per le esigenze familiari (4.5.2012) entrambi i coniugi lavoravano.

Come precisato dall'OCC nella relazione integrativa depositata in data 12.4.2022, la moglie del debitore istante, [REDACTED] ha lavorato come dipendente a tempo pieno dal 1991 al 2010 e dal 2010 al 2013 a tempo parziale.

Ne consegue che le obbligazioni nascenti dai rapporti sopraindicati sono state contratte dal [REDACTED] con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

L'indebitamento successivo, contratto dopo il licenziamento della sig.ra [REDACTED] e, dunque, allorquando la famiglia poteva contrarre sul solo reddito del ricorrente, si è reso necessario per far fronte alle esigenze del nucleo familiare - composto anche da due figli - e per tale ragione progressivamente crescenti, nonché per far fronte alle obbligazioni pregresse.

Né è condivisibile l'affermazione dell'opponente Compass s.p.a. circa la incompletezza della documentazione depositata a corredo della domanda, tale da non consentire una puntuale ricostruzione della situazione debitoria e delle cause dell'indebitamento, avuto particolare riguardo proprio al finanziamento contratto con il predetto istituto di credito nel 2017, necessario, nella prospettiva dell'istante, per improcrastinabili lavori di ristrutturazione della casa familiare.

Come sopra accennato, l'OCC nella sua relazione e nella successiva nota integrativa ha attestato che l'attuale indebitamento è documentato e ricostruibile, così come è ricostruibile l'attivo disponibile e individuabile l'iter di formazione del debito, il tutto compatibilmente con la natura del debitore, che riveste la qualifica di consumatore, non quella di professionista o imprenditore e che, di conseguenza, come tale, non è tenuto a contabilizzare – e abitualmente non contabilizza – tutte le attività, quali le spese di ristrutturazione dell'immobile, ed a conservare la traccia di ogni pagamento.



In definitiva, l'esposizione debitoria non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del consumatore, non avendo lo stesso contratto debiti per esigenze voluttuarie, ma per soddisfare bisogni primari, così apparendo meritevole del c.d. fresh start, di un "nuovo inizio", lasciandosi alle spalle i debiti non soddisfatti ed accedendo a una seconda possibilità.

Anzi, la buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha onorato puntualmente le rate del mutuo fondiario e fino all'istanza di modifica del piano anche quelle dei finanziamenti chirografari successivamente contratti.

Né sono emersi atti in frode ai creditori.

Ove fosse ravvisabile un profilo di colpa, dovrebbe reputarsi semmai una colpa lieve, per aver contratto i debiti senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, come sopra chiarito, alla luce del nuovo quadro normativo, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

#### **4. Sulla valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito.**

Ai fini del giudizio di ammissibilità dell'opposizione proposta dal creditore Compass s.p.a. occorre muovere dal dato letterale dell'art. 12 bis, comma 3-bis, legge n. 3/12 (come introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. decreto Ristori, che ha anticipato alcune delle norme già previste in materia di sovraindebitamento nell'ambito del Codice della crisi di impresa) secondo cui: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

Orbene, l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La ratio della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo



Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” (si veda anche art. 69, comma II).

Pienamente condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal Tribunale di Napoli con il provvedimento depositato in data 11.6.2021, il quale, nell'omologare un piano del consumatore contemplante il pagamento dilazionato e falcidiato del credito ipotecario, ha così argomentato in ordine alla valutazione del merito creditizio: *“La novella dell'art. 12 bis l n. 3/12 sopracitata, infatti, ha previsto norme sanzionatorie per quegli intermediari che concedono credito senza aver previamente verificato o, comunque, senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio. Emerge dall'impianto complessivo della riformata legge sul sovraindebitamento un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore e per la sua omologa. Si pensi da un lato al novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) secondo cui, limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”, così limitando -quanto al profilo della meritevolezza del consumatore- le condizioni soggettive ostative alla colpa grave, mala fede o frode; dall'altro al citato art. 12 bis, comma 3-bis che, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità. Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore - che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore - deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede. La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “buona fede precontrattuale” (art. 1337 c.c.). Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti*



*dal consumatore. Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito. Orbene, nei mutui ipotecari l'ammontare della rata ragionevolmente non supera un terzo del reddito disponibile, in modo che il mutuatario possa far fronte alle spese correnti e a quella impreviste, nonché a possibili riduzioni di reddito, e ciononostante continuare a regolarmente adempiere le obbligazioni assunte."*

Nel caso in esame, come si evince dalla simulazione ex art. 9, comma 3-bis let. e) della legge n. 3/2012 riportata in allegato alla relazione dell'OCC, già a partire dal finanziamento di euro 31.741,75, rimborsabile in rate da € 463,00, concesso al debitore istante in data 8.2.2016 dalla Agos Ducato s.p.a. l'ente finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio, in quanto, a fronte di un reddito mensile di euro 2.419,00, tenuto conto dell'importo mensile necessario a per mantenere un dignitoso tenore di vita (euro 1.436,81) e delle rate mensili dei finanziamenti precedentemente sottoscritti (euro 894,45), l'importo erogato è risultato di gran lunga superiore a quello massimo che l'ente avrebbe potuto erogare (euro 9.388,49).

Ciò posto, la società finanziaria Compass s.p.a. - che ha erogato al [REDACTED] un finanziamento di € 33.018,00, rimborsabile in rate da € 438,44 - quando lo stesso era l'unico percettore di reddito già esposto sia per i debiti derivanti dal mutuo ipotecario, sia per il finanziamento contratto con AGOS - non risulta aver svolto alcuna autonoma istruttoria sulla solvibilità del soggetto finanziato, accontentandosi invece delle sue stesse dichiarazioni contenute nel modulo contrattuale predisposto unilateralmente.

Invero, l'art 124 bis TUB non limita affatto l'indagine del finanziatore alle dichiarazioni rese dal consumatore, prevedendo invece che il merito creditizio del consumatore sia accertato "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Ne consegue che il creditore opponente non ha operato una corretta valutazione del merito creditizio al momento della concessione del mutuo, pur disponendo di tutti gli strumenti e le informazioni necessarie.

Il creditore opponente, sul punto, non ha fornito prova di aver condotto un'adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini della erogazione del credito.

Per tale ragione va precluso al creditore che versa in colpa, anche per non aver adeguatamente valutato il merito creditizio del cliente, di formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3-ter, l. n. 3/12.

#### **5. Sull'alternativa liquidatoria.**

Quanto alla valutazione sull'alternativa liquidatoria, premesso che il creditore privilegiato viene integralmente soddisfatto nel piano sicchè non opera il disposto dell'art. 7, comma 1 della legge n. 3/2012, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal creditore Compass s.p.a. rende superfluo il vaglio della censura relativa a tale profilo.

Per completezza, comunque, si evidenzia che l'OCC ha valutato positivamente la convenienza del piano



rispetto all'alternativa liquidatoria; ed invero, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore opponente certamente non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in misura comunque superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore.

Invero, premesso che il debitore istante risulta proprietario della sola abitazione principale e tenendo altresì conto che la stessa non risulta immediatamente liquidabile anche in virtù del fatto che la stessa è ubicata in una zona poco appetibile, stando alla quotazione della banca dati immobiliare dell'Agenzia delle Entrate avrebbe un valore di circa euro 120.000,00.

In ambito di vendite delegate (anche in relazione a statistiche relative ad esecuzioni immobiliari presso questo Tribunale), è molto raro che queste trovino compimento già al primo tentativo di vendita ed infrequente che lo trovino al secondo, specie in caso di immobili occupati. Nel caso di specie, poi, non può trascurarsi che l'immobile de quo è ubicato in Maddaloni, zona poco appetibile.

Per tali ragioni, ipotizzando offerte concrete solo a seguito del terzo esperimento di vendita, anche in considerazione nel caso di specie della si giungerebbe ad un prezzo di vendita di euro 67.500 (a cui andrebbero detratte le spese della procedura esecutiva).

Di tale importo, circa euro 11.327,00 andrebbero destinati al creditore privilegiato (mutuo Mps) e la restante parte di circa euro 56.173,00 da distribuirsi tra i creditori chirografari (a fronte di una debitoria complessiva verso i creditori chirografari di circa 132.020,00, con una soddisfazione di circa il 42,55%).

Per la debitoria residua, potrebbero essere aggredibili il quinto della pensione, pari a circa euro 536,68, il quinto delle somme percepite quali Tfr, pari a circa euro 1.264,00 ed eventualmente il quinto del Fondo Cometa, pari a circa euro 4.378,03.

Ne discende che, come attestato dall'OCC, i creditori chirografari non potrebbero in definitiva ricavare, in via di esecuzione forzata, gli importi offerti dal debitore istante anche nella prospettiva peggiore (ipotesi 1 - Worst Case), dovendosi considerare che nell'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. n. 3/12, le somme ricavabili dalla vendita dell'immobile, al netto di quanto dovuto al creditore fondiario, e quelle non escluse dalla liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. a e b (non sono compresi nella liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile", "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice") sarebbero comunque oggetto di riparto con tutti i creditori chirografari.

Giova in proposito ricordare che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la



concorsualità della procedura (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021).

Non coglie allora nel segno quanto affermato da Compass s.p.a. circa la convenienza al mantenimento delle trattenute mensili del quinto dello stipendio (ora della pensione) perché nell'ambito di una eventuale procedura esecutiva la banca si troverebbe a concorrere con gli altri istituti di credito titolari di crediti chirografari, con la conseguenza che si troverebbe sottoposta al limite del quinto pignorabile.

In sostanza, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori - che, peraltro, dall'alternativa liquidatoria ragionevolmente non potrebbero ricavare un vantaggio superiore - rispetto alle esigenze del proponente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò posto, va tuttavia precisato che è certamente verosimile l'attuazione della ipotesi più soddisfattiva prospettata nel piano, atteso che la somma destinata al fondo pensionistico "Cometa" non può né essere trattenuta dal fondo né essere destinata esclusivamente al creditore Pitagora s.p.a. titolare del finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio, il quale, invece, deve concorrere con gli altri creditori chirografari, pena la violazione della par condicio creditorum.

A tale riguardo occorre rammentare che la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l'applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum. La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento. D'altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l'inserimento dell'art. 1 bis dell'art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020.

Alla luce delle considerazioni esposte, una volta omologato il piano, il creditore Pitagora s.p.a. dovrà attivarsi e farsi parte diligente unitamente al debitore per lo smobilizzo delle somme derivanti dal fondo, atteso che tale evento incide sulla concreta realizzabilità del piano nella ipotesi maggiormente soddisfattiva per il ceto creditorio, non potendo il creditore in questione continuare a riscuotere integralmente il quinto della pensione.

In definitiva, come già chiarito, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal



professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Dr. Giuseppe Mongillo;
- 2) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 3) dispone il divieto per di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento, a cura dell'OCC, dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che tali dati e gli atti relativi alla procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;
- 5) affida al Gestore della crisi, dott. Giuseppe Mongillo, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012;
- 6) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento, con riferimento alla forma di pubblicità prescritta, al Presidente della III sezione civile per eventuali determinazioni di competenza e all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 24.07.2023.

Il Giudice  
Valeria Castaldo

